

**quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/ - 16
luglio 2018**

Incarichi esterni, affidamento diretto solo in caso di unicità della prestazione richiesta

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 109/2018/REG del 3 luglio scorso, la Corte dei conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha evidenziato e ribadito alcuni limiti in materia di affidamento di incarichi esterni.

Il fatto

Chiamata a scrutinare la legittimità del regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni di un ente locale, avendo individuato alcune criticità, infatti, la Corte aveva invitato il comune a procedere alle dovute rettifiche al fine di ricondurre il testo regolamentare alla necessaria conformità ai disposti normativi vigenti in materia.

In particolare, un primo “vizio” riscontrato atteneva al mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e di pubblicazione degli incarichi.

Ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono, infatti, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: in particolare, l'obbligo di pubblicazione attiene gli estremi dell'atto, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali e i compensi percepiti, comunque denominati.

Gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.

Inoltre, al fine di rendere conforme il regolamento comunale al disposto di cui all'articolo 3, commi 55-57, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), **l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lett. B, Tuel ed il comune, nel regolamento, deve fissare i limiti, i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi.**

Il diritto

La Corte, richiamata la disciplina di cui all'articolo 46 del Dl n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/2008, che ha innovato l'articolo 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, e che fa riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, "alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio" e che prevede che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione "è fissato nel bilancio preventivo", ha proceduto al nuovo scrutinio sulla legalità del regolamento, così come corretto dall'ente locale, approvandone le modificazioni in quanto funzionali al rispetto delle norme di legge.

In particolare, la Corte ha accertato come la disciplina regolamentare sia stata corretta per quanto attiene alle competenze ed alla responsabilità per l'affidamento di incarichi, essendo stata espunta la previsione secondo la quale la mancata risposta del dirigente circa l'esito della ricognizione interna fosse considerata equivalente ad un esito negativo.

Detta previsione non garantiva, infatti, la correttezza dell'accertamento, necessario, in merito all'effettiva impossibilità, da parte del personale interno all'ente, a svolgere l'incarico professionale.

È ora, pertanto, previsto che i dirigenti "conducono apposita ricognizione..."; l'accertamento ricognitivo operato dall'ufficio del personale e/o dal settore preposto alle risorse umane è, infatti, assolutamente indispensabile al fine di garantire la legalità della procedura di affidamento degli incarichi esterni: **l'incarico esterno costituisce l'eccezione e non la regola;** e l'eccezione è normativamente giustificata solo qualora, dopo un'apposita istruttoria, non sia possibile individuare all'interno della struttura burocratica dell'ente chi possa professionalmente e concretamente svolgere l'incarico necessario alle esigenze della pubblica amministrazione.

Ulteriore criticità del testo precedentemente in vigore del regolamento comunale atteneva alla disposizione secondo la quale era prevista la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta, a fronte di alcune specifiche fattispecie: la norma, nella nuova versione "approvata" dalla Corte contabile, elide il rinvio alla possibilità di conferire incarichi in via diretta per prestazioni di natura "culturale",

Pertanto, *a contrario*, si evince l'esistenza di un rapporto di proporzionalità inversa fra la natura della prestazione, in termini di offerta sul mercato, e la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto: **in sostanza l'affidamento diretto è giustificato ed addirittura necessario qualora si ipotizzi l'unicità della prestazione richiesta;**

viceversa, qualora la prestazione richiesta dalla Pa sia offerta sul mercato in termini quantitativamente e potenzialmente elevati, allora l'affidamento diretto sarà ingiustificato ed occorrerà procedere ad un procedura comparativa ad evidenza pubblica, al fine di scegliere il prestatore.